



# COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 30

data: 08.09.2014

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**OGGETTO:**  
**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014 -**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **otto** del mese di **settembre**, alle ore 18.00, al terzo appello, presso il Palazzo di Città e nell'apposita sala, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 2<sup>a</sup> convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui componenti:

	<b>COPPOLA</b>	Gianfranco	Sindaco
1)	<b>SPENNATI</b>	Elio	Consigliere
2)	<b>PENTA</b>	Margherita	“
3)	<b>BAGNULO</b>	Giuseppe	“
4)	<b>FRANCIOSO</b>	Giuseppe	“
5)	<b>CONTINELLI</b>	Christian	“
6)	<b>MILONE</b>	Guido	“
7)	<b>SAPONARO</b>	Massimo	“
8)	<b>CAMASSA</b>	Ernesto	“
9)	<b>CAVALLO</b>	Luca	“
10)	<b>FEDELE</b>	Giovanni	“
11)	<b>ANDRIOLA</b>	Lucia	“
12)	<b>SANTORO</b>	Nicola Luigi Maria	“
13)	<b>MELPIGNANO</b>	Angelo	“
14)	<b>POMES</b>	Angelo	“
15)	<b>BUONGIORNO</b>	Marina	“
16)	<b>TAGLIENTE</b>	Giuseppe	“
17)	<b>PALMA</b>	Anna Maria	“
18)	<b>FRANCIOSO</b>	Emilia	“
19)	<b>SANTORO</b>	Niny	“
20)	<b>TANZARELLA</b>	Giuseppe	“
21)	<b>TANZARELLA</b>	Domenico	“
22)	<b>MORO</b>	Tommaso	“
23)	<b>PARISI</b>	Giovanni	“
24)	<b>PALMISANO</b>	Vincenzo	“

all'appello nominale risultano **presenti n. 24** ed **assenti n. 1** di cui al numero: **11** -

Il Consigliere Anziano ing. Angelo Melpignano dichiarata valida la seduta per il numero dei componenti presenti, invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. Francesco Fumarola -

*Il Presidente invita a deliberare sulla seguente proposta:*

**"IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014"**,z dando atto che sono stati acquisiti i pareri preliminari prescritti dall'art.49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/00:

- Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica .....
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli “favorevole” in ordine alla regolarità contabile .....

Relaziona l'Assessore Marilena Zurlo -

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 02/05/2014, n.68, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:  
*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08 settembre 2014, immediatamente eseguibile;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota per mille</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,50
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,50
Fabbricati rurali strumentali	1,00
Altri immobili	1,50

Stimato in €. 3.000.000,00 (tremilioni/00) il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

<b>ND</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
1	Anagrafe e stato civile	€. 469.463,00
2	Polizia municipale	€. 1.612.235,00
3	Biblioteca	€.

		566.942,00
4	Attività culturali	€. 143.246,00
5	Manutenzione strade	€. 76.806,00
6	Protezione civile	€. 66.500,00
7	Pubblica illuminazione	€. 890.881,00
8	Servizi socio-assistenziali	€. 1.762.416,00
9	Servizi cimiteriali	€. 119.129,00
10	Manutenzione verde	€. 76.806,00
<b>TOTALE</b>		€. 5.777.424,00

a fronte di un gettito di €. 3.000.000,00 (copertura 51,93 %);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art.1 comma 688 della legge n.147/2013 secondo il quale il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), secondo le disposizioni di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997](#), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'[articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#). E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#); in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23

maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#) alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#), alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#). Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 29 aprile 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra.

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 28926 in data 02 settembre 2014 con la quale vengono evidenziati i termini per l'inoltro telematico delle delibere per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il parere contabile e tecnico favorevole espresso dal Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto comunale;

#### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:**

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota per mille
-------------	--------------------

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,50
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,50
Fabbricati rurali strumentali	1,00
Altri immobili	1,50

- 2) di fissare nella percentuale del 20% (ventipercento) la quota da pagare in capo all'occupante dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sulla medesima unità immobiliare;
- 3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 4) di stimare in €. 3.000.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra con una copertura dei servizi correlati pari ad una percentuale del 51,93%;
- 5) di stabilire in €. 5.762.128,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nel seguente prospetto:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Anagrafe e stato civile	€. 469.463,00
2	Polizia municipale	€. 1.612.235,00
3	Biblioteca	€. 566.942,00
4	Attività culturali	€. 143.246,00
5	Manutenzione strade	€. 76.806,00
6	Protezione civile	€. 66.500,00
7	Pubblica illuminazione	€. 890.881,00
8	Servizi socio-assistenziali	€. 1.762.416,00
9	Servizi cimiteriali	€. 119.129,00
10	Manutenzione verde	€. 76.806,00
<b>TOTALE</b>		€. 5.777.424,00

- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.
- 8) di conferire al presente atto la immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del D.Lgs.267/2000.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Marilena Zurlo;

Dato atto degli interventi così come riportati nel verbale di seduta;  
 Dato atto che nel corso del dibattito è emerso l'orientamento di fissare l'aliquota della TASI all'uno per mille per tutte le fattispecie imponibili e la percentuale del 10% a carico dell'occupante restando la residua parte del 90% a carico del titolare del diritto reale della unità immobiliare;  
 Tenuto conto del D.Lgv. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;  
 Con il seguente risultato della votazione in seduta pubblica e per appello nominale, proclamato dal Presidente:  
 PRESENTI n° 24; VOTANTI n° 24; FAVOREVOLI n° 16; CONTRARI n° 8 (Santoro Nicola, Francioso Emilia, Santoro Niny, Tanzarella Giuseppe, Tanzarella Domenico, Moro Tommaso, Parisi Giovanni, Palmisano Vincenzo); ASSENTI n° 1 (Andriola Lucia) -

## D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00
Fabbricati rurali strumentali	1,00
Altri immobili	1,00

- 2) di fissare nella percentuale del 10% (dieci per cento) la quota da pagare in capo all'occupante dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sulla medesima unità immobiliare;
- 3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 4) di stimare in €. 2.101.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra con una copertura dei servizi correlati pari ad una percentuale del 36,36%;
- 5) di stabilire in €. 5.762.128,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nel seguente prospetto:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Anagrafe e stato civile	€ . 469.463,00
2	Polizia municipale	€ . 1.612.235,00
3	Biblioteca	€ . 566.942,00
4	Attività culturali	€ . 143.246,00
5	Manutenzione strade	€ . 76.806,00
6	Protezione civile	€ . 66.500,00
7	Pubblica illuminazione	€ . 890.881,00
8	Servizi socio-assistenziali	€ .



		1.762.416,00
9	Servizi cimiteriali	€. 119.129,00
10	Manutenzione verde	€. 76.806,00
	<b>TOTALE</b>	€. 5.777.424,00

- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

### **Il Consiglio Comunale,**

stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa per alzata di mano e riportante il seguente esito, proclamato dal Presidente:

PRESENTI n° 24; VOTANTI n° 24; FAVOREVOLI n° 16; CONTRARI n° 8 (Santoro Nicola, Francioso Emilia, Santoro Niny, Tanzarella Giuseppe, Tanzarella Domenico, Moro Tommaso, Parisi Giovanni, Palmisano Vincenzo); ASSENTI n° 1 (Andriola Lucia) -

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

*Il Consiglio Comunale ha termine alle ore 01.00 del 09.09.2014 -*

Del che si è redatto il presente verbale.

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to Angelo Melpignano

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dr. Francesco Fumarola

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

data, 10.09.2014

IL RESPONSABILE  
F.to Dr. Natalino Santoro

---

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

*La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:*

- Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)  
 Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Ostuni, 10.09.2014

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dr. Francesco Fumarola

---

---

Per copia conforme

data, .....

\_\_\_\_\_

---

---